

## CONTRATTO DI SOLIDARIETA' VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 gennaio 2013 , presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro, Divisione VII via Fornovo,8 Roma, si sono incontrate le Parti sotto elencate:

per Almet Italia srl a socio unico di seguito denominata "la Società"), il dott. Giovanni Colonnese, Consigliere Delegato assistito da Confcommercio Ascom Bologna nella persona del dott. Franco Entilli e dall' avvocato Stefano Papetti Ceroni ;

La Filcams CGIL nazionale rappresentata dal sig. Sandro Pagaria e dalla sig.ra Cecilia De' Pantz, la Fisascat CISL nazionale rappresentata dal sig. Alfredo Magnifico, la Uilucs UIL nazionale rappresentata dal sig. Paolo Proietti.

### Premesso che

- 1) Almet Italia s.r.l. a socio unico svolge attività di commercializzazione nel territorio italiano di semilavorati in alluminio (barre, laminati, estrusi) e, marginalmente, di altri metalli, attraverso le sue filiali nel territorio stesso. Applica al personale dipendente il Contratto Nazionale di Lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio. L' orario di lavoro settimanale è di 40 ore articolato su 5 giorni;
- 2) in data 8 novembre 2012 la Società ha avviato una procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 24 e 4 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, per significare a tutti i destinatari di legge che la stessa dichiara un esubero di n. 21 (ventuno) lavoratori dipendenti presso le proprie unità aziendali site in Bologna (via del Carrozzaio n. 4), Padova (via Andorra n. 2), Treviglio (via Aldo Moro n. 38), Parma (via Strasburgo n. 18/A).
- 3) Il personale attualmente occupato a tempo indeterminato dall' azienda è complessivamente composto da 87 (ottantasette) unità, di cui 36 presso la sede di Bologna, 8 presso la filiale di Firenze, 32 presso la filiale di Treviglio, 9 presso la filiale di Padova, 3 presso l'ufficio di Parma.
- 4) I motivi che rendono necessaria tale riduzione di personale, e quindi l'inizio della relativa procedura, sono riconducibili alla grave situazione economico/finanziaria della stessa società, provocata - *inter alia* - dalla congiuntura di mercato che si protrae ormai da alcuni anni e da circostanze specifiche (riduzione di mercato e crediti irrecuperabili) che hanno aggravato uno stato già deficitario e che non permettono il regolare proseguimento dell'attività aziendale. Basti considerare che i bilanci di esercizio sono costantemente in grave perdita e, in particolare, il socio unico è dovuto intervenire nel corso degli anni a ricapitalizzare la società che si trovava invero nelle condizioni di essere posta in liquidazione (a tale riguardo, si segnala che il bilancio del 2010 recava una perdita



di € 973.594,00, quello relativo all'anno 2011 una perdita di € 1.336.765,00; l'anno in corso, al 30.9.2012, registra un'ulteriore contrazione di fatturato del 18% rispetto al pari periodo del 2011).

5) La crisi economico-patrimoniale della società permane dunque da tempo e i risultati economici d'impresa risultano peraltro in linea con quelli del settore di mercato in cui la scrivente società opera.

6) La società ha già inutilmente tentato di arginare la crisi attraverso un contratto di solidarietà, che ha avuto esecuzione dall'aprile del 2009 al marzo del 2011. Tale strumento si è rivelato privo di positivi effetti e, dunque, non vi sono alternative all'esubero.


7) Il piano di ristrutturazione prevede, *inter alia*, la totale chiusura dell'ufficio di Parma e della Filiale di Padova, nonché una riduzione parziale di personale nella sede di Bologna e nella filiale di Treviglio

8) Nel corso del confronto sindacale le OO.SS., pur riconoscendo le criticità del quadro economico globale dal quale deriva la lamentata eccedenza strutturale di organico e la necessità di adottare tutti i provvedimenti utili a fronteggiare adeguatamente la situazione, hanno sollecitato la ricerca di soluzioni in grado di evitare conseguenze traumatiche per i lavoratori.

9) Le parti, nell'ambito della procedura di mobilità risoltasi con accordo presso il Ministero del lavoro in data 23 gennaio 2013, svolti gli opportuni approfondimenti tecnici, hanno valutato che il contratto di solidarietà sia lo strumento adeguato al suddetto fine per la filiale di Bologna;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante del presente accordo; .
2. al fine di evitare il licenziamento dei dipendenti in esubero presso la sede di Bologna, che nelle more della procedura risultano alla data odierna pari a 4 a decorrere dall' 1 febbraio 2013 e per la durata di 12 mesi, Almet Italia Srl darà attuazione al contratto di solidarietà che, con la sottoscrizione del presente accordo, viene stipulato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/84 e successive modifiche ed integrazioni, che interesserà i 35 dipendenti a cui si applica la disciplina del contratto di solidarietà; entro 10 mesi dall' avvio del presente accordo, le parti si incontreranno per un esame congiunto della situazione aziendale .
3. la riduzione di orario, conseguente al presente contratto di solidarietà, sarà applicata su base media giornaliera, settimanale, mensile e potrà essere attuata da un minimo del 10% a un massimo del 20% rispetto all'orario di lavoro ordinario applicato pari a n. 40 ore settimanali (da un minimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore) e mensile di n. 173 ore ( da un minimo di 17,32 ore ad un massimo di 34,64 ore ), da applicarsi come da prospetto allegato (Allegato A), facente parte del presente accordo ai lavoratori nominativamente indicati, con modalità omogenee. I lavoratori con contratto



part time non scenderanno sotto le 18 ore settimanali.

4. vista la complessità dell' organizzazione aziendale si prevedono riduzioni articolate della prestazione lavorativa, l' azienda ha illustrato e documentato nel corso dell' incontro l' iniziale articolazione delle riduzioni di lavoro; eventuali stabili variazioni saranno preventivamente comunicate alla rappresentanza sindacale aziendale ed ai firmatari del presente accordo.
5. nel caso si rendesse necessario variare i nominativi interessati al presente contratto di solidarietà, fermo restando il numero complessivo degli stessi, si procederà mediante accordo scritto fra le parti firmatarie del presente ;
6. in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 10 del DL 148/1993 come convertito con legge n. 236/1993, le parti concordano che , in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e produttive, l'orario di lavoro potrà essere incrementato, anche individualmente, fino al normale orario contrattuale; in tal caso la Direzione aziendale comunicherà ai lavoratori entro un congruo termine, e comunque di norma almeno la settimana precedente l'inizio della prevista modifica, il nuovo regime di orario;
7. gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'azienda saranno riproporzionati in conseguenza della riduzione dell' orario di lavoro come sopra concordata e per le quote di retribuzione perduta saranno posti a carico dell'INPS secondo le disposizioni vigenti;
8. La società si impegna ad utilizzare ai fini della formazione del personale in cigs i fondi accantonati presso la gestione del fondo interprofessionale a cui aderisce, al fine di rendere ancora più elevata la possibilità di rioccupazione del personale destinatario della cigs
9. le parti effettueranno specifici incontri, con cadenza di norma trimestrale, sull'attuazione del presente accordo e sulla ripartizione delle riduzioni di orario.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di avere stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

Almet Italia srl

Ascom Bologna

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs Uil

Allegati n. 1

Elenco dei lavoratori coinvolti dalla solidarietà